



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/10 DEL 11.7.2006

Oggetto: Legge regionale n. 18/98, concernente “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo – Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986 n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60” - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale riferisce che l'articolo 12 della Legge regionale n. 18/98, concernente “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo – Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986 n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60”, prevede:

- al comma 1, che la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle disposizioni della legge medesima sono esercitate dagli Organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle ASL territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti;
- ai commi 2, 3, 4 e 5, la comminazione di diverse sanzioni amministrative pecuniarie per le seguenti violazioni:
 - a) utilizzo improprio dei termini “agriturismo” o “agrituristico”,
 - b) svolgimento di attività agrituristica senza autorizzazione comunale e senza iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici,
 - c) utilizzo di locali e spazi destinati all’alloggio o alla ristorazione degli ospiti in numero superiore a quello autorizzato,
 - d) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti,
 - e) mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione comunale, dell’attestato di iscrizione all’elenco regionale e delle tariffe applicate.



L'Assessore riferisce inoltre che, nei casi di mancato pagamento della sanzione irrogata dalle Autorità di cui all'art. 12 - comma 1 della L.R. 18/98, le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie sono rimaste sinora inapplicate, in quanto la legge regionale n. 18/98 non individua esplicitamente il soggetto cui è demandata l'applicazione delle sanzioni medesime. Di conseguenza di fronte ad una previsione di violazioni e di sanzioni si riscontra una lacuna normativa che rende la disciplina incompleta e tale da non permettere di "radicare" il potere ad alcun organo pubblico.

Ciò premesso l'Assessore riferisce che, in attesa dell'adozione della nuova disciplina regionale sull'agriturismo (in quanto quella in vigore necessita di un aggiornamento anche alla luce dell'approvazione della Legge 20.2.2005, n. 96), al fine di scoraggiare con maggiore incisività l'esercizio improprio dell'attività agrituristica ed a tutela delle aziende agrituristiche che operano correttamente, occorre colmare con urgenza tale lacuna normativa.

A tal fine l'Assessore fa presente che, ai sensi della L.R. 18/98:

- il Sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda è il soggetto competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività agrituristiche (art. 8) e quindi fa capo al comune anche l'esecuzione degli accertamenti presupposti al loro mantenimento;
- il Sindaco, nel caso di violazioni degli obblighi dell'operatore agrituristico, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 11);
- compete al Sindaco disporre la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto nei casi di svolgimento di attività agrituristica senza autorizzazione comunale e senza iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 9 e nel caso di utilizzo di locali e spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti in numero superiore a quello autorizzato (art. 12, commi 3 e 4);
- l'Assessorato dell'Agricoltura è titolare esclusivamente della competenza relativa all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ed al rilascio del relativo attestato (art. 9), previa acquisizione del certificato di "operatore agrituristico" rilasciato dal Comune a seguito della concessione dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
- da quanto sopra esposto, per quanto attiene le sanzioni pecuniarie, emerge una stretta correlazione tra le "competenze sostanziali" attribuite al Comune dalla L.R. n. 18/98 e le violazioni oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 12 della medesima legge.

Tutto ciò premesso ed esposto, anche alla luce del consolidato principio giurisprudenziale di attrazione della competenza "sostanziale" rispetto a quella "sanzionatoria", l'Assessore dell'Agricoltura propone che nei casi di mancato pagamento della sanzione irrogata dalle Autorità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

di cui all'art. 12 - comma 1 della L.R. 18/98, la competenza sanzionatoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 12 debba essere esercitata dal Sindaco del comune nel cui territorio è svolta l'attività oggetto di sanzione e che in tutti i casi previsti dall'art. 12 della L.R. 18/98 i proventi contravvenzionali debbano essere versati al Comune.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di disporre che, nei casi di mancato pagamento della sanzione irrogata dalle Autorità di cui all'art. 12 - comma 1 della L.R. 18/98, la competenza sanzionatoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 12 debba essere esercitata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è svolta l'attività oggetto di sanzione e che in tutti i casi previsti dall'art. 12 della L.R. 18/98 i proventi contravvenzionali debbano essere versati al Comune.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru